**Decreto n. 2022-539 del 13 aprile 2022 sulla compensazione del carbonio e le rivendicazioni di neutralità in termini di emissioni di carbonio nella pubblicità**

NOR: TRER2209794D  
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/TRER2209794D/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/2022-539/jo/texte  
JORF n. 0088 del 14 aprile 2022  
Testo n. 17

Destinatari: inserzionisti.   
Oggetto: norme dettagliate per l'attuazione delle comunicazioni, da parte degli inserzionisti, delle indicazioni di neutralità carbonica sui prodotti e servizi, previste dall'articolo 12 della legge n. 2021-1104, del 22 agosto 2021, sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti.   
Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1º gennaio 2023.   
Avviso: il decreto stabilisce le norme dettagliate per le comunicazioni degli inserzionisti sulla neutralità carbonica dei loro prodotti o servizi. Esso prevede inoltre contropartite in relazione a tali rivendicazioni, al fine di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico ed evitare qualsiasi rischio di «greenwashing». Si applica a tutti gli annunci trasmessi dopo l'entrata in vigore del testo.   
Riferimenti: il codice ambientale, come modificato dal decreto, può essere consultato, nella versione risultate dalla presente modifica, sul sito web di Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Il primo ministro,  
sulla base alla relazione della ministra della Transizione ecologica;  
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e in particolare la notifica n. 2021/904/F;  
visto il codice ambientale;  
vista la legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti, in particolare gli articoli 12 e 147;  
visto il decreto 19 dicembre 1997, n. 97-1198, recante attuazione dell'articolo 2, primo paragrafo, del decreto 15 gennaio 1997, n. 97-34, relativo alla deconcentrazione delle decisioni amministrative individuali ai ministri responsabili della transizione ecologica e solidale, della coesione territoriale e delle relazioni con gli enti locali e regionali;  
visto il decreto 21 aprile 2020, n. 2020-457, relativo ai bilanci nazionali del carbonio e alla strategia nazionale a basse emissioni di carbonio;  
viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 20 gennaio 2022 e il 10 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale;  
Decreta:

**Articolo 1**

Il capitolo IX, del titolo II, del libro II, del codice ambientale è completato dalla sezione 9 seguente:

' Sezione 9  
' Rivendicazioni ambientali

' Articolo D. 229-106. - Un inserzionista che afferma in una pubblicità che un prodotto o un servizio è "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "a emissioni zero", "a impatto zero", "a impatto climatico zero", "pienamente compensato", "compensato al 100%", o utilizza una formulazione di significato o portata equivalente deve conformarsi alle disposizioni della presente sezione.  
' La presente sezione si applica alla corrispondenza pubblicitaria e al materiale pubblicitario stampato, ai manifesti pubblicitari, agli annunci su pubblicazioni di stampa, agli annunci trasmessi nei cinema, agli annunci trasmessi dai servizi televisivi o di radiodiffusione e tramite servizi di comunicazione online nonché alle asserzioni apposte sull'imballaggio dei prodotti.

' Articolo D. 229-107. - L'inserzionista di cui all'articolo D. 229-106 redige un bilancio delle emissioni di gas a effetto serra per il prodotto o il servizio in questione che copre l'intero ciclo di vita. Detto bilancio è aggiornato a cadenza annuale.  
' Detto bilancio è elaborato conformemente ai requisiti di cui alla norma NF EN ISO 14067 o di qualsivoglia altra norma equivalente ai requisiti di tale norma. Un decreto del ministro responsabile dell'Ambiente può integrare tali requisiti al fine di allineare la metodologia del bilancio delle emissioni a quella della segnalazione ambientale di cui all'articolo L. 541-9-11 del presente codice.

' Articolo D. 229-108. - L'inserzionista di cui all'articolo D. 229-106 pubblica sul proprio sito di comunicazione pubblica online o, in assenza di quest’ultimo, sulla propria applicazione mobile, una relazione di sintesi che descrive l'impronta di carbonio del prodotto o del servizio pubblicizzato e i mezzi con cui tali emissioni di gas a effetto serra sono in primo luogo evitate, poi ridotte e infine compensate. Tale relazione contiene tre allegati che ne specificano il contenuto e sono presentati nell'ordine seguente:  
' (1) Un allegato contenente i risultati del bilancio di cui all'articolo D. 229-107 e una sintesi della metodologia utilizzata per redigere tale bilancio. Tale sintesi specifica in particolare la portata utilizzata per la definizione del prodotto o del servizio in questione, le unità funzionali o dichiarate utilizzate, i limiti del sistema in questione, il metodo di trattamento della fase di fine vita, i dati sulle emissioni presi in considerazione per l'elettricità o il gas consumati provenienti dalle reti. Specifica il paese o i paesi o le aree geografiche in cui si verificano le emissioni e le emissioni derivanti dal trasporto internazionale, laddove tali dati siano disponibili;  
' (2) Un allegato che definisce la traiettoria prevista per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate al prodotto o al servizio pubblicizzato, con obiettivi di progresso annuali quantificati, che copre almeno i dieci anni successivi alla pubblicazione della relazione di cui alla presente sezione. Una traiettoria aggiornata per un ulteriore periodo di dieci anni è stabilita ogni cinque anni a decorrere dalla pubblicazione della prima relazione di cui alla presente sezione;  
' (3) un allegato che indica le procedure di compensazione delle emissioni residue, specificando in particolare la natura e la descrizione dei progetti di compensazione. Tale allegato presenta inoltre informazioni sui loro costi, classificandoli in base alle seguenti categorie: meno di 10€/tCO2, tra 10 e 10€/tCO2 o più di 40€/tCO2. Tale allegato dimostra che il volume delle emissioni ridotte o catturate attraverso questa compensazione corrisponde alle emissioni residue di tutti i prodotti o servizi venduti e interessati dalla pubblicità. Tale allegato specifica inoltre le modalità attuate dall'inserzionista al fine di garantire che la compensazione consentita da tali progetti non venga conteggiata due volte. In particolare, definisce i metodi per eliminare le riduzioni e le catture di emissioni dal mercato laddove si utilizzino i crediti di compensazione. Infine, tale allegato illustra in dettaglio gli sforzi compiuti per garantire la migliore coerenza possibile tra le aree geografiche in cui sono realizzati i progetti e hanno luogo le emissioni.  
' Tale pubblicazione è aggiornata annualmente per tutto il periodo di commercializzazione del prodotto o servizio, durante il quale l’inserzionista dichiara in un annuncio che lo stesso prodotto o servizio è neutrale in termini di emissioni di carbonio o utilizza una formulazione di significato o finalità equivalente. In particolare, l'aggiornamento consente di monitorare l'evoluzione delle emissioni associate al prodotto o servizio rispetto al percorso di riduzione di cui sopra. L'inserzionista è tenuto pertanto a ritirare la rivendicazione di cui all'articolo D. 229-106 qualora risulti che le emissioni unitarie associate al prodotto o al servizio, prima della compensazione, sono aumentate per due anni consecutivi.  
Il link su Internet o il codice di risposta rapida (codice QR) per accedere a tale pubblicazione è indicato sull'annuncio pubblicitario o sull'imballaggio con la rivendicazione di neutralità in termini di emissioni di carbonio.

' Articolo D. 229-109. - Le riduzioni e le catture delle emissioni risultanti dai progetti di compensazione utilizzati dall'inserzionista di cui all'articolo D. 229-106 sono conformi ai principi di cui all'articolo L. 229-55 e ai relativi testi attuativi.  
I progetti di compensazione non devono pregiudicare la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali e delle loro funzionalità.   
' Le riduzioni di emissioni riconosciute ai sensi del decreto 28 novembre 2018, n. 2018-1043, relativo alla creazione di un'etichetta "Bas Carbone" (a basse emissioni di carbonio) sono considerate conformi ai due paragrafi precedenti.  
' Gli inserzionisti possono apporre la dicitura "Compensazione effettuata in Francia", o qualsiasi menzione di significato o portata equivalente, solo se tutti i progetti di compensazione sono realizzati in Francia».

**Articolo 2**

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.  
Fino al 31 dicembre 2025, il finanziamento di progetti negli Stati membri dell’UE equivale all'assegnazione all'inserzionista delle riduzioni e delle catture di emissioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo D. 229-109, qualora l'inserzionista possa giustificare con un contratto l'eventuale riconoscimento del beneficio delle riduzioni e delle catture delle emissioni verificate e approvate di tale progetto. L'inserzionista garantisce l'adempimento dei propri obblighi di compensazione delle emissioni acquisendo, se del caso, crediti di carbonio supplementari corrispondenti alla differenza tra le riduzioni e le catture delle emissioni verificate e approvate del progetto e quelle finanziate.

**Articolo 3**

Il ministro francese della Transizione ecologica è responsabile dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto il 13 aprile 2022.

Jean Castex  
Per il primo ministro:

La ministra della Transizione ecologica,  
Barbara Pompili